

COMUNE DI SAN PIETRO IN CERRO

Provincia di PIACENZA

ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

Estremi verbale	Oggetto
Verbale n.2 Data 18/02/2023	Aggiornamento del Piano triennale del Fabbisogno del Personale 2023 – 2025 e modifica sezione 3 PIAO “Organizzazione e capitale umano” sottosezione di programmazione Piano Triennale dei Fabbisogni del Personale

L'anno duemilaventitre il giorno 18 del mese di febbraio, l'organo di revisione economico finanziaria, nella persona del revisore unico Dott. Pasqualino Gerardo Giusto, è chiamato ad esprimere il proprio parere in merito alla proposta di deliberazione della Giunta Comunale avente ad oggetto:

“Aggiornamento del Piano triennale del Fabbisogno del Personale 2023 – 2025 e modifica sezione 3 PIAO “Organizzazione e capitale umano” sottosezione di programmazione Piano Triennale dei Fabbisogni del Personale”

Premesso che l'articolo 19, comma 8, della Legge 28 dicembre 2001, n. 448, prevede che questo organo accerti che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 39 della legge n. 449/1997 e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate;

VISTI

- l'art. 1, comma 557 della Legge n. 296/2006, che recita “Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia (...);

- l'art. 1, comma 557 ter della Legge n. 296/2006 che prevede che in caso di mancato rispetto del comma 557, si applica il divieto di cui all'art. 76, comma 4 del D.L.112/2008, convertito con modificazioni nella L. 133/2008, ovvero, “in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno nell'esercizio precedente è fatto divieto agli enti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione continuata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. E' fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione”;

- l'art. 1, comma 557 quater della Legge n. 296/2006, che stabilisce, a decorrere dall'anno 2014, il riferimento al valore medio del triennio 2011-2013 e non più al valore relativo all'anno precedente;

- le linee di indirizzo per la pianificazione dei fabbisogni di personale di cui all'art. 6-ter del D.Lgs 165/2001 in esecuzione delle quali occorre adeguare gli strumenti di programmazione delle risorse umane ai nuovi indirizzi legislativi, finalizzati al superamento della dotazione organica quale strumento statico di organizzazione;

Richiamato il Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale 2023-2025, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 61 del 11/10/2022;

Richiamato il comma 2 dell'art. 33 del decreto-legge n. 34 del 2019, come modificato dal comma 853 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, che stabilisce: "A decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al presente comma, anche per le finalità di cui al comma 1, i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione;

Esaminata la proposta di delibera avente ad oggetto la modifica alla programmazione triennale del fabbisogno del personale 2023/2025, contenente le seguenti assunzioni per ricoprire i posti vacanti in dotazione organica:

- anno 2023: sostituzione del dipendente collocato anticipatamente a riposo dal 31.01.2023 mediante assunzione di n. 1 Operario-necroforo- autista scuolabus a tempo pieno e indeterminato di categoria giuridica "B3". Esperite le procedure di assunzione di Mobilità obbligatoria ex art. 34 bis del D.L.gs n. 165/2001 e Mobilità volontaria ex art. 30 comma 2 bis del D.L.gs. n. 165/2001 che hanno dato esito negativo e che pertanto si rende necessario procedere nel seguente modo:

- attingimento dalle liste di collocamento
- attingimento eventuale da graduatorie in corso di validità di altri enti
- indizione di pubblico concorso;
- anno 2024: nessuna nuova assunzione
- anno 2025: nessuna nuova assunzione

Verificato che:

- in data 27/04/2020 è stato pubblicato il DPCM 17/03/2020 avente ad oggetto: "Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni", adottato in attuazione del citato art. 33 del D.L. 34/2019, convertito nella legge 58/2019;

- il DPCM 17/03/2020 succitato individua le fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al valore medio per fascia demografica in relazione al rapporto fra spesa di personale ed entrate correnti;

- il DPCM 17/03/2020 citato è entrato in vigore il 20 aprile 2020;

Richiamata la circolare del Ministro per la pubblica Amministrazione di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'Interno del 13 maggio 2020, emanata in attuazione dell'art. 33, comma 2, del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 e del DPCM 17/03/2020 in materia di assunzioni di personale da parte dei Comuni;

Visti i valori soglia indicati dal DPCM 17/03/2020;

Visto il calcolo relativo alla determinazione delle facoltà assunzionali per il triennio 2023/2025 predisposto dal servizio finanziario allegato alla delibera di cui in oggetto, predisposto secondo i criteri di cui al Dm 17 marzo 2020 da cui risulta che il Comune di San Pietro in Cerro non rientra tra gli enti virtuosi in quanto il rapporto tra spese di personale (anno 2021) e entrate correnti (media del triennio 2019-2021) è del 30,37% al di sopra del valore soglia (29,5%) stabilito dal Dm assunzioni pertanto il Comune si impegnerà a monitorare la spesa del personale e le entrate correnti ai primi tre titoli delle entrate al fine di ottenere una graduale riduzione annuale del rapporto suddetto fino al conseguimento nell'anno 2025 del valore soglia di cui al DM 17/ marzo 2020 attuativo dell'art. 33 comma 2 del D.L. 34/2019, anche in considerazione del pensionamento della figura di Inserviente-messo notificatore previsto attualmente a metà dell'anno 2025 che si ritiene attualmente di non sostituire portando un risparmio di spesa di circa Euro 25.000,00;

Esprime

parere favorevole alla proposta di deliberazione di Giunta comunale, avente ad oggetto "Aggiornamento del Piano triennale del Fabbisogno del Personale 2023 – 2025 e modifica sezione 3 PIAO "Organizzazione e capitale umano" sottosezione di programmazione Piano Triennale dei Fabbisogni del Personale"

Raccomanda

Al Responsabile del Settore Finanziario e Risorse Umane di effettuare un costante monitoraggio dell'andamento della spesa di personale e le entrate correnti ai primi tre titoli al fine di poterne ridurre il rapporto e rientrate nel valore soglia stabilito dalla normativa vigente,

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Revisore dei Conti

(Dott. Pasqualino Gerardo Giusto)